



## Decreto federale che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Trattato di Pechino del 24 giugno 2012<sup>3</sup> sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Trattato.

<sup>3</sup> All'atto della ratifica, visto l'articolo 11 paragrafi 2 e 3 del Trattato, il Consiglio federale rilascia la seguente dichiarazione:

*Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11 paragrafo 1:*

La Svizzera conferisce, al posto del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1, un diritto al compenso di cui all'articolo 35 della legge del 9 ottobre 1992<sup>4</sup> sul diritto d'autore, assoggettato alla gestione collettiva e al principio della reciprocità, per la diffusione, ritrasmissione o ricezione pubblica di fissazioni audiovisive allestite a partire da fissazioni audiovisive disponibili in commercio.

### **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2018 505

<sup>3</sup> RS ... ; FF 2018 611

<sup>4</sup> RS 231.1

